

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2012414**
Data: **30 dicembre 2014**
Oggetto: **art. 32 bis co. 4, Legge n. 164/14 -
divieto di pagamenti in contanti nella
filiera dell'autotrasporto**



ARTICOLO 32 BIS CO. 4, LEGGE N. 164/14 – DIVIETO DI PAGAMENTI IN CONTANTI NELLA FILIERA DELL'AUTOTRASPORTO

Gentile **Associato**,

si reputa opportuno segnalare, tra le novità introdotte in materia di autotrasporto dal D.L. 12.09.2014 n. 133 (cosiddetto Sblocca Italia), la statuizione che ha introdotto, per gli **operatori del settore, il divieto di pagamento in contanti, senza limiti di minimi di importo, per le prestazioni di autotrasporto.**

La legge di conversione del Decreto "Sblocca Italia" (Legge 11.11.2014 n. 133), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11.11.2014 ed è **efficace dal 12.11.2014.**

Si evidenzia altresì che la norma in esame pone diversi dubbi interpretativi, a causa di una formulazione generica cui, ad oggi, non sono seguite precisazioni e che, in particolare, non appare facile individuare con esattezza, caso per caso, i soggetti effettivamente tenuti a rispettare tale divieto di pagamento in contanti.

Fonti normative e definizioni:

Il comma 4 dell'art. 32 bis L. 133/2014 così statuisce:

"Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto."

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DLgs 286/2005 (Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi), si intende per:

- a) **attività di autotrasporto**, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
- b) **vettore**, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

Indirizzo Largo Arenula, 34 00186 – Roma	Telefono (+39) 0668300441 (+39) 0668300442	Mail segreteria@assoagisco.it agisco@pec.assoagisco.it
Codice Fiscale 05441090585	Telefax (+39) 0668300445	Web www.assoagisco.it

- c) **committente**, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- d) **caricatore**, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- e) **proprietario della merce**, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.”

Come comportarsi:

A far data dal 12.11.2014 e senza limite minimo di importo, non devono essere effettuati pagamenti in contanti nei confronti di imprese e persone giuridiche pubbliche che agiscono nella filiera dei trasporti, i quali, a loro volta, non dovranno accettarli.

I suddetti pagamenti devono essere effettuati **esclusivamente con strumenti tracciabili**, quindi, con strumenti elettronici di pagamento (bancomat e carte di credito), ovvero mediante il canale bancario, attraverso assegni, bonifici bancari o postali e, comunque, con ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Oggetto della normativa:

Il divieto di pagamento in contanti riguarda il **corrispettivo dovuto per prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada** di cui al DLgs n. 286/2005.

Soggetti interessati e dubbi interpretativi:

La norma in esame, con locuzione generica, statuisce che il divieto di pagamento in contanti è rivolto a **“tutti i soggetti della filiera dei trasporti”**.

Tra questi, certamente, si devono ricomprendere le **imprese** e le **persone giuridiche pubbliche** che operano all'interno della catena logistica dei trasporti, giuste le definizioni di cui al summenzionato DLgs 286/2005.

Si evidenzia che la norma in esame, sul punto, non è particolarmente chiara ed, in assenza di ulteriori precisazioni, ad oggi, è possibile effettuare unicamente ipotesi interpretative sulla scorta della normativa vigente.

Si ritiene, pertanto, che non siano interessati dal divieto di pagamento in contanti i soggetti che operano in qualità di persona fisica, privata, ed i soggetti non qualificabili come “operatori del settore”.

Obblighi dei professionisti:

L'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 32 bis precisa che per la violazione delle disposizioni qui esaminate “si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.

In altre parole, i professionisti, incaricati della tenuta della contabilità o che, comunque, vengono a conoscenza di pagamenti effettuati in violazione della norma in commento, sono tenuti a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le operazioni effettuate in violazione delle disposizioni sull'utilizzo del contante.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli